



PERCORSO AGENZIA DELLE ENTRATE

Testo della Domanda	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4	Feedback domanda per risposta sbagliata
Quali sono i soggetti passivi IRPEF?	Le persone fisiche in generale	I soli cittadini italiani	Le persone fisiche residenti e non residenti	Le persone fisiche residenti e i non residenti limitatamente ad alcune fattispecie reddituali	La risposta corretta è la n. 4 Sono considerati soggetti passivi IRPEF le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La nozione di residenza fiscale è fondamentale ai fini dell'applicazione dell'IRPEF posto che, se da un lato l'IRPEF non risente della cittadinanza, età, sesso o stato civile del contribuente, dall'altro è fortemente influenzata dallo "STATUS" di residente fiscale. L'imposta si applica diversamente a seconda che il contribuente possa essere considerato o meno fiscalmente residente in Italia. Mentre, infatti, per i residenti assumono rilevanza tutti i redditi ovunque prodotti (world wide taxation principle), per i non residenti assumono rilevanza in Italia solo i redditi ivi prodotti.

In base a quale criterio o criteri viene stabilita la residenza fiscale di un contribuente?	In base ad un criterio temporale unitamente a criteri "civilistici" alternativi fra loro	In base ad un criterio temporale e a criteri civilistici che devono verificarsi simultaneamente	In base ad un criterio temporale unitamente a criteri "civilistici" alternativi fra loro e, in presenza di specifiche situazioni, anche in base a presunzioni di legge	In base al mero criterio temporale	La risposta corretta è la n. 3 Ai fini fiscali si considerano soggetti residenti i contribuenti che per la maggior parte del periodo di imposta (criterio temporale) soddisfino, uno dei seguenti requisiti: a) iscrizione alle liste anagrafiche della popolazione residente; b) hanno il domicilio nel territorio dello Stato; c) hanno la propria residenza nel territorio dello Stato. Il requisito temporale richiede che i tre successivi parametri siano rispettati per la maggior parte dell'anno solare posto che, ai sensi dell'articolo 7 del Tuir, il periodo di imposta per le persone fisiche (ma non anche per i soggetti IRES) è sempre individuato nell'anno solare. I tre requisiti devono essere considerati alternativi fra loro, nel senso che basta uno solo di essi ad attestare la residenza in Italia della persona fisica. Sono, pertanto, considerati residenti in Italia i soggetti che si siano trovati in una delle condizioni indicate sopra per almeno 183 giorni in un anno (184 giorni negli anni bisestili). In presenza di situazioni in cui siano intercorse variazioni nel corso dell'anno occorrerà verificare che il periodo di permanenza sia continuativo.
---	--	---	--	------------------------------------	--

I redditi fondiari sono...	Quelli derivanti dallo sfruttamento di fondi	I redditi inerenti terreni e fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o dei fabbricati	I redditi inerenti terreni e fabbricati ovunque situati nello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o dei fabbricati	Quelli derivanti da immobili relativi all'impresa commerciale e quelli strumentali all'esercizio di arti e professioni	La risposta corretta è la n. 2 I redditi fondiari si distinguono in: - redditi dominicali dei terreni (imputati al soggetto che possiede il fondo a titolo di proprietà o altro diritto reale); - redditi agrari (imputati al soggetto che svolge sul fondo l'attività agricola); - redditi dei fabbricati (imputati al soggetto che possiede l'immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale). Concorrono a formare il reddito, nella misura determinata applicando le tariffe d'estimo, indipendentemente dalla percezione, per il periodo d'imposta in cui si è verificato il possesso. Per esplicita previsione di legge (articolo 43, comma I) non producono redditi fondiari gli immobili relativi all'impresa commerciale e quelli strumentali all'esercizio di arti e professioni. Per i "non residenti" i redditi fondiari si considerano sempre prodotti nel territorio dello Stato (art. 23, c. 1, lett. a) se derivanti da unità immobiliari ivi ubicate.
----------------------------	--	---	--	--	---

I redditi diversi derivanti dalla cessione di attività finanziarie...	Non scontano imposte perché estranei all'ordinaria attività di impresa	Concorrono a formare il reddito di impresa	Sono tassati con le ordinarie imposte sostitutive previste per i redditi finanziari dei risparmiatori "non imprenditori" e concorrono alla formazione del reddito imponibile	Sono tassati con le ordinarie imposte sostitutive a titolo di imposta previste per i redditi finanziari dei risparmiatori "non imprenditori" e non concorrono mai alla formazione del reddito imponibile	La risposta corretta è la n. 3 La disciplina di questa categoria "residuale" è contenuta negli articoli 67 e seguenti del TUIR. Rientrano in questa categoria le plusvalenze derivanti da cessioni di: - immobili; - terreni; - aree edificabili; - attività finanziarie. La plusvalenza tassabile è ottenuta come differenza fra il corrispettivo "percepito" ed il costo di acquisto fiscalmente riconosciuto del bene oggetto di compravendita secondo un "criterio di cassa". Per le plusvalenze su partecipazioni "non qualificate" è prevista, fino al 31.12.2022, l'applicazione di una imposta sostitutiva del 26%. Se la plusvalenza è detenuta in "regime del risparmio amministrato" (che presuppone un rapporto di custodia o amministrazione con un intermediario autorizzato), l'intermediario applica l'imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze percepite dal contribuente che non è tenuto ad esporre in dichiarazione le plusvalenze soggette a questo regime. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni "qualificate", concorrono alla formazione del reddito imponibile in misura pari al 58,14 % del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle minusvalenze derivanti da partecipazioni appartenenti alla medesima categoria. Rientrano nella categoria dei redditi diversi anche i redditi derivanti da: - attività di lavoro autonomo non esercitati
---	--	--	--	--	---

					abitualmente; - attività di impresa non esercitate abitualmente; - immobili non determinabili.
I redditi di lavoro dipendente...	Sono tassati al netto delle spese secondo il criterio di cassa	Sono tassati al netto delle spese secondo il criterio di competenza	Sono tassati al lordo delle spese secondo il criterio di competenza	Sono tassati al lordo delle spese secondo il criterio di cassa	La risposta corretta è la n. 4 Sono "redditi da lavoro dipendente" i redditi derivanti da rapporti aventi ad oggetto prestazioni di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di altri (art. 49). La nozione di reddito da lavoro dipendente comprende anche le pensioni, indipendentemente dal tipo di attività lavorativa alla quale si ricollegano. Per tale categoria reddituale assumono rilevanza tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazione liberale, in relazione al rapporto di lavoro (art. 51) indipendentemente dalla sussistenza di un carattere sinallagmatico con la prestazione di lavoro. In presenza di "compensi in natura", la determinazione della base imponibile richiede l'applicazione del criterio del "valore normale dei

					beni e servizi" anche se sono previsti diversi casi particolari per la quantificazione del valore da attribuire ai c.d. "fringe benefits" (come l'uso di autovetture o di abitazioni dell'azienda, i prestiti) (art. 51, c. 3-4). La tassazione avviene "al lordo" delle spese di produzione secondo il criterio di cassa. Per i non residenti, si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi che derivano da attività di lavoro dipendente prestato nel territorio stesso (art. 23, c. 1, lett. c)
Una società di persone	realizza sempre reddito di impresa ed è soggetta ad IRES	realizza sempre reddito di impresa ed è soggetta ad IRPEF	realizza sempre reddito di impresa che viene trasferito e tassato, se effettivamente corrisposto, in capo ai soci	realizza sempre reddito di impresa che viene trasferito e tassato, indipendentemente dalla effettiva percezione, in capo ai soci	La risposta corretta è la n. 4 Le società di persone (s.n.c., s.a.s.) commerciali, residenti, non sono soggetti passivi IRPEF né, tanto meno soggetti passivi IRES . Ad esse vengono assimilate: le società di fatto, le associazioni professionali, le società di armamento, le società semplici. La tassazione dei redditi prodotti dalle società di persone segue il c.d. principio della "trasparenza" in base al quale il reddito della società è imputato ai soci a prescindere dalla effettiva distribuzione proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. In base al principio di attrazione di cui (art. 6, c. 3, T.U. 917/1986), i redditi ad esse imputabili da qualsiasi fonte provengano sono considerati redditi d'impresa. Questa forma di attribuzione del reddito dalla società ai soci per trasparenza aiuta anche ad evitare il rischio di doppia imposizione posto che

					la società non è soggetta ad IRPEF anche se è tenuta alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Le società di persone sono tuttavia soggetti passivi di imposta ai fini IRAP. I redditi percepiti dai soci non si qualificano come "redditi di capitale", quanto piuttosto come "redditi da partecipazione". Il socio di una società di persone che perda la qualifica di socio durante il periodo d'imposta non si vedrà imputato alcun reddito di partecipazione.
A fini dell'imputazione a periodo delle cessioni di beni...	Conta solo il passaggio di proprietà	Servono passaggio di proprietà e consegna	Conta solo la consegna	Conta solo la spedizione del bene	Ai fini della rilevanza dei ricavi rivenienti dalle cessioni di beni mobili, i corrispettivi si considerano conseguiti e le spese si considerano sostenute a) alla data della consegna (come passaggio del possesso, ossia del potere di fatto sul bene), ovvero b) a quella della spedizione (come mezzo per realizzare la consegna), ovvero, se diversa e successiva, c) alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Nelle cessioni di beni immobili (e aziende) i corrispettivi si considerano conseguiti e le spese si considerano sostenute: a) alla data della stipulazione dell'atto cui si ricollega il passaggio del diritto reale ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

Ai fini delle imposte sui redditi realizzare una plusvalenza come persona fisica non imprenditore ovvero come operatore economico a titolo di impresa	Non fa alcuna differenza in termini di regime impositivo	Non fa alcuna differenza ma può comportare in certi casi, per i privati, l'irrelevanza tributaria della plusvalenza	Fa cambiare solo la categoria reddituale di classificazione, ma l'imposizione c'è sempre	Incide sia sulla categoria reddituale di classificazione, sia sulle modalità di imposizione	La risposta corretta è la n. 4 Con il termine di plusvalenze si identificano quei componenti reddituali positivi che, se realizzati da persone fisiche "non-imprenditori" assumono rilevanza fiscale in base alle regole previste per la determinazione dei redditi diversi mentre se rilevate da "persona fisica imprenditore" vengono attratte nel reddito di impresa. La differente allocazione nelle due diverse categorie di reddito ha importanti ripercussioni ai fini della rilevanza fiscale delle plusvalenze posto che, per le persone fisiche non imprenditori le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili assume rilevanza fiscale solo se i suddetti immobili siano stati acquistati o costruiti da non più di cinque anni, il che significa che la plusvalenza derivante da una cessione di un immobile detenuto da oltre cinque anni non assume mai rilevanza fiscale. Per le persone fisiche non imprenditori, non sono imponibili e non generano plusvalenze le cessioni di fabbricati a) acquisiti per successione o usucapione, b) adibiti, per la maggior parte del tempo, ad abitazione principale. Ai fini delle determinazione, si applica il "principio di cassa" (il che significa che in caso di riscossione del corrispettivo frazionata o rateizzata in più anni, la plusvalenza è determinata in rapporto alla parte percepita nell'anno) e la base imponibile sarà pari alla differenza fra corrispettivo incassato e costo di acquisto eventualmente maggiorato dei relativi
--	---	--	---	--	---

					oneri accessori. Al contrario, le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni appartenenti alla persona fisica-imprenditore è pari alla differenza tra corrispettivo e costo non ancora ammortizzato (il presupposto reddituale è rappresentato dalla disponibilità di un risultato produttivo) e viene tassata interamente nell'esercizio di realizzo o al più, se il bene da cui origina la plusvalenza è stato posseduto per un periodo superiore a tre anni, su opzione del contribuente è possibile avvalersi della tassazione frazionata in un massimo di cinque esercizi.
Un avvocato può dedurre il costo sostenuto per una prestazione di servizi...	Nell'anno in cui ha pagato il fornitore, secondo il principio di cassa, sempre	Nell'anno in cui ha ricevuto la prestazione, secondo il principio di competenza	Nell'anno in cui ha stipulato il contratto col fornitore	Nell'anno in cui ha pagato il fornitore, secondo il principio di cassa, salvo deroghe	La risposta corretta è la n. 4 I redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, ossia dall'esercizio per professione abituale ancorché non esclusiva di attività di lavoro autonomo non considerate produttive di redditi d'impresa (art. 53) vengono qualificati come redditi di lavoro autonomo. Il reddito prodotto da un avvocato si inquadra in questa fattispecie e, come tale, deve essere determinato secondo le regole previste dal TUIR per tale categoria reddituale. I redditi di lavoro autonomo sono determinati come differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura

					percepiti (compresi i corrispettivi derivanti da cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività artistica o professionale) e quello delle spese sostenute nell'esercizio dell'arte o professione (art. 54). Il criterio, pertanto, è quello della tassazione "al netto" delle spese di produzione; secondo il criterio di cassa. Fanno eccezione alcune componenti reddituali negative come l'accantonamento al TFR ed i canoni di leasing, la cui deducibilità segue il criterio della competenza. Per i non residenti: si considerano prodotti nel territorio dello Stato se derivano da attività esercitate nel territorio stesso (art. 23, c. 1, lett. d)
I redditi finanziari delle persone fisiche, con particolare riferimento a interessi di obbligazioni e plusvalenze di borsa, sono tassati...	Inserendoli nella base imponibile ordinaria dell'irpef	Sottoponendoli a ritenute d'imposta o a imposte sostitutive applicate attraverso le aziende (banche e simili)	Assoggettandoli a una imposta patrimoniale	Vengono esentati da qualsiasi forma di imposizione	La risposta corretta è la n. 2 Gli interessi e gli altri frutti derivanti da titoli obbligazionari o simili - intendendosi per tali i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella indicata, con o senza corresponsione di proventi periodici, senza attribuire ai possessori alcun diritto di partecipazione alla gestione dell'impresa emittente - disciplinati dall'articolo 44, comma 1, lettera b, e dall'articolo 44, comma 2, lettera c), indipendentemente dalla durata sono tassati mediante applicazione di una imposta sostitutiva in misura pari al 26%. Ciò comporta, come conseguenza, l'adempimento della obbligazione tributaria e la non inclusione del provento nel reddito complessivo e, conseguentemente, la non

					necessarietà di inserimento anche nella dichiarazione annuale dei redditi.
Beni-merce e beni strumentali concorrono alla formazione del reddito...	Con il metodo "patrimoniale"	Con il metodo "costi - ricavi - rimanenze"	Indifferentemente, a scelta del contribuente, con il metodo "patrimoniale" o con il metodo "costi - ricavi - rimanenze"	Con il metodo della "imposta secca"	La risposta corretta è la n. 2 Sono considerati beni-merce (in senso stretto) i beni indicati al primo comma dell'articolo 85 del TUIR ovvero: a) i beni alla cui produzione o vendita è diretta l'attività caratteristica dell'impresa; b) le materie prime, i semilavorati e i beni mobili, diversi da quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (materiali di consumo). Possono altresì essere considerati "beni-merce", se non costituenti immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni-merce in senso stretto: a) le partecipazioni in società di capitali e in enti commerciali (anche se non rappresentate da titoli); b) gli strumenti finanziari assimilati alle azioni; c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa. Al contrario, sono considerati "beni strumentali" i beni destinati ad essere impiegati nel ciclo produttivo in maniera durevole (con riferimento, in particolare alla categoria degli immobili si distingue fra "strumentalità per destinazione" e "strumentalità per natura", che dipende dalle caratteristiche oggettive del bene

					(art. 43, c. 2). Ciò premesso, i beni-merce concorrono alla formazione del reddito con il metodo “costi-ricavi-rimanenze” mentre tutti gli altri beni, strumentali e non (beni meramente patrimoniali), concorrono alla formazione del reddito con il metodo “patrimoniale”.
Gli oneri deducibili e le detrazioni di imposta, come le spese mediche o per assicurazioni vita...	Servono a una più precisa determinazione degli imponibili, al netto delle spese per la sua produzione	Danno rilevanza a spese non necessarie a produrre ricchezza, ma socialmente rilevanti	Servono a segnalare al fisco i redditi dei fornitori	Servono a dare una rappresentazione più veritiera del reddito imponibile	La risposta corretta è la n. 2 L'IRPEF è una imposta personale sul reddito progressiva per scaglioni e, pertanto, al reddito imponibile vengono applicate le aliquote progressivamente crescenti in funzione dei vari scaglioni, ottenendo l'imposta lorda. In presenza di fattispecie tassativamente previste dalla legge (quali ad esempio, familiari a carico, lo svolgimento di attività di lavoro dipendente e/o autonomo, il sostenimento di specifici oneri) è possibile fruire di "detrazioni" che vanno a ridurre l'imposta lorda, dando origine all'imposta netta. Nella maggior parte dei casi la percentuale è pari al 19% dell'onere sostenuto (interessi su mutui abitazione principale, spese sanitarie, premi assicurativi, spese funebri, ecc.). Ci sono tuttavia alcuni casi (quali, a mero titolo di esempio, le spese sostenute dal contribuente per attività di

					recupero edilizio - "bonus facciate" o "superbonus del 100%" - per i quali la percentuale di detraibilità è fissata in misura superiore ancorchè frazionata in un numero di anni che varia, da un minimo di 5 ad un massimo di 10, in funzione dell'età del contribuente. Le detrazioni operano fino a concorrenza dell'imposta dovuta e non possono mai dare luogo a "crediti" rimborsabili.
I proventi di fonte illecita...	Sono sempre tassati	Non sono tassabili in quanto provenienti da attività illecite	Sono assoggettati a tassazione in modo separato con imposta sostitutiva	Sono tassabili se classificabili in una delle categorie di reddito di cui all'articolo 6	La risposta corretta è la n. 4 L'articolo 6 del Tuir richiede che i redditi, affinché assumano rilevanza ai fini IRPEF, appartengano ad una delle categorie reddituali: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa e f) redditi diversi. L'elenco deve essere inteso in modo esaustivo di modo che le eventuali fattispecie reddituali che non trovassero collocazione in alcuna delle categorie sopra menzionate non potranno essere sottoposte a tassazione. Per quanto attiene ai c.d. "proventi illeciti", l'articolo 14 della legge 537/1993 stabilisce espressamente che «nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6 [...] devono intendersi ricompresi, se in essi classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale». Ai sensi dell'art. 36, comma

					34-bis, del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006 “i proventi illeciti ivi indicati, se non ricompresi nelle categorie di reddito di cui all’art. 6, comma 1, del Tuir, devono essere comunque assoggettati a tassazione quali redditi diversi”.
I redditi derivanti dell'esercizio di attività libero professionali...	Hanno una determinazione radicalmente diversa da quelli di impresa	Hanno una determinazione differenziale, ma sono imputati a periodo per competenza, sottraendo le spese dai compensi	Sono calcolati in modo forfettario, in base alle caratteristiche dell'attività	Hanno una determinazione differenziale, ma sono imputati a periodo per cassa, analiticamente, sottraendo le spese dai compensi, in modo molto simile a quello dell'impresa o eventualmente in modo forfettario, in base al livello di reddito realizzato	La risposta corretta è la n. 4 I redditi di lavoro autonomo sono determinati come differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti (compresi i corrispettivi derivanti da cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività artistica o professionale) e quello delle spese sostenute nell'esercizio dell'arte o professione (art. 54). Il criterio, pertanto, è quello della tassazione “al netto” delle spese di produzione, secondo il criterio di cassa. Fanno eccezione alcune componenti reddituali negative come l'accantonamento al TFR ed i canoni di leasing la cui deducibilità segue il criterio della competenza. Per redditi di entità inferiore ad Euro 65.000 è prevista la possibilità di optare per l'applicazione di una imposta sostitutiva su un reddito determinato, applicando una percentuale forfetaria a titolo di riconoscimento delle spese. Per i redditi di impresa - ovvero i redditi derivanti

					dall'esercizio di attività propriamente commerciali (Articolo 2195 del Codice Civile) cui vengono aggiunte altre, per esplicita previsione di legge (allevamento, se il reddito eccede quello normalmente ritraibile dal fondo, produzione e vendita di prodotti agricoli, acquacultura, sfruttamento di miniere, cave e torbiere, alcune tipologie di prestazioni di servizi) - si parte dal risultato contabile della gestione (ricavi – costi dell'esercizio) e si apportano alcune variazioni "fiscali" al fine di determinare il "reddito di impresa". I componenti positivi e negativi assumono rilevanza in base al criterio della competenza e non della cassa. Fanno eccezione alcune componenti reddituali negative, esplicitamente individuate dalla legge, la cui deducibilità segue il criterio della cassa in luogo di quello della competenza. Anche per i redditi di impresa di entità inferiore ad Euro 65.000 è prevista la possibilità di optare per l'applicazione di una imposta sostitutiva su un reddito determinato, applicando una percentuale forfetaria a titolo di riconoscimento delle spese.
--	--	--	--	--	---

Il credito che lo stato della residenza garantisce per le imposte pagate nel Paese dove il reddito è prodotto...	Può dar vita a crediti di imposta rimborsabili	Opera in realtà come una detrazione, giungendo al massimo ad azzerare l'imposta	Opera come una deduzione delle imposte estere dall'imponibile, come se fossero un costo	Non assume alcuna rilevanza nei rapporti fra Stato italiano e contribuente, attenendo al rapporto fra contribuente e Stato estero	La risposta corretta è la n. 2 Il credito di imposta per le imposte pagate all'estero disciplinato dall'articolo 165 del T.U.I.R. è subordinato al pagamento in via definitiva delle imposte (ovvero imposte che non possono più essere oggetto di rimborso) pagate all'estero. La definitività deve realizzarsi entro il termine per la dichiarazione dei redditi annuale in cui il credito d'imposta viene recuperato. Il credito di imposta spetta entro il limite dell'IRPEF assolta in Italia su quello stesso reddito estero, non potendo mai dar luogo ad eventuali rimborsi per eventuali eccedenze dell'imposta pagata all'estero rispetto all'imposta italiana. Di fatto, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi sarà necessario compilare il quadro dedicato alle imposte pagate all'estero e rilevare la quota parte delle imposte assolute all'estero "recuperabile" in base al rapporto fra reddito prodotto all'estero e il reddito complessivo del contribuente, diminuito da eventuali perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in deduzione. La misura massima di credito di imposta detraibile è pari alla quota parte di imposta lorda italiana proporzionale al rapporto tra reddito estero tassato in Italia e reddito complessivo percepito dal dipendente. Tale limite, noto come rapporto di detraibilità, deve in ogni caso sempre essere preso in considerazione nel computo del credito di imposta esigibile.
--	--	---	---	---	--

Nel coordinamento “internazionale” tra tassazione nel paese della residenza del percettore e in quello della fonte del reddito, il carico tributario è...	Quello del paese della residenza	Quello del paese della fonte	Il maggiore dei due	A scelta del contribuente, quello per lui più conveniente	La risposta corretta è la n. 1 In ipotesi di redditi di fonte estera percepiti da contribuenti fiscalmente residenti in Italia, a prescindere dalla applicazione di eventuali imposte da parte del paese della fonte, il world wide taxation principle impone che siano sottoposti a tassazione in Italia tutti i redditi, ovunque prodotti. L'eventuale applicazione di imposte da parte del paese della fonte verrà neutralizzata tramite il meccanismo del credito di imposta, a nulla rilevando l'ammontare dell'aliquota applicata da parte dello Stato estero che comunque, rileverà in Italia nei limiti dell'imposta corrispondente all'applicazione dell'IRPEF su quella specifica fonte reddituale. Nessuna rilevanza, ai fini della individuazione del paese di tassazione viene attribuita alle eventuali differenze delle aliquote applicate dai due Stati esteri.
--	---	-------------------------------------	----------------------------	--	--

Un dividendo di una società di capitali, percepito da una persona fisica non imprenditore, è reddito...	Di capitale, a tassazione ridotta per esigenze di coordinamento con la società erogante	Di impresa	Di capitale a tassazione ordinaria, senza particolari mitigazioni	Reddito diverso	La risposta corretta è la n. 1 Sono redditi da capitale i proventi in denaro e/o in natura che derivano dall'impiego di denaro percepiti da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, al di fuori di attività commerciali. I redditi di capitali costituiscono il frutto dell'impiego dei capitali, e sono raggruppabili in due categorie: a) interessi ed altri proventi derivanti da mutui e da altri rapporti di finanziamento; b) proventi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti ad IRES. Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare percepito nel periodo d'imposta senza alcuna deduzione (art. 45, c. 1) e, pertanto, vengono tassati secondo il criterio della "tassazione al lordo" delle spese di produzione in base al "criterio di cassa". La norma di riferimento è l'articolo 44 del DPR 917, che pur non fornendo una definizione specifica di tale categoria reddituale, fornisce una elencazione delle diverse casistiche rilevanti fra cui, oltre ad interessi di proventi finanziari diversi, rendite, ecc. figurano anche gli utili da partecipazioni in società o enti soggetti ad IRES (art. 44, c. 1, lett. e) e da titoli assimilati, come gli strumenti finanziari e le partecipazioni in società estere la cui remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione agli utili (art. 44, c. 2, lett. a). Fino al termine del regime transitorio (31.12.2022), si distingue fra dividendi derivanti da una partecipazione "qualificata", che concorrono a formare il reddito imponibile limitatamente al
---	---	------------	---	-----------------	---

					58,14% e dividendi derivanti da una partecipazione non “qualificata” che, invece, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e vengono assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Dal 1 Gennaio 2023 questa differenza non esisterà più ed i dividendi saranno tassati, indipendentemente dalla natura della partecipazione, con una ritenuta alla fonte a titolo di imposta in misura pari al 26%. Se questi redditi sono percepiti all’interno di attività commerciali perdono la loro qualifica di “redditi da capitale” e vengono attratti nella sfera del “reddito di impresa”. Per i non residenti: si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti (art. 23, c. 1, lett. b)
--	--	--	--	--	--

La deduzione dei costi effettivamente sostenuti è consentita per...	I redditi di lavoro dipendente	I redditi fondiari	I redditi di lavoro autonomo sempre	I redditi di lavoro autonomo in regime ordinario sempre	La risposta corretta è la n. 3 I redditi da lavoro dipendente comprendono le retribuzioni, in qualsiasi forma, in denaro o in natura (“fringe benefits”), percepite dai titolari di un rapporto di lavoro subordinato, pensioni ed assegni ad esse equiparate e vengono tassati alla fonte senza possibilità di deduzione delle eventuali spese sostenute e necessarie alla loro produzione. Analogo discorso vale per i redditi fondiari che rilevano in base alla rendita catastale o al canone di affitto, che può essere abbattuto di un importo percentuale forfetariamente determinato dalla legge. I redditi da lavoro autonomo, che sono i redditi derivanti dall’esercizio abituale di attività artistiche o intellettuali svolte senza vincolo di subordinazione, in forma individuale o in forma associata, sono invece determinati come differenza fra compensi “percepiti” e costi “sostenuti” - integralmente o parzialmente deducibili in funzione di specifiche norme di legge e nel rispetto dell’inerenza all’attività svolta - nel periodo di imposta. Fanno eccezione alla deducibilità secondo il criterio di cassa alcuni costi, specificamente individuati dalla legge, quali ad esempio l'accantonamento al fondo TFR per i dipendenti ed i canoni di leasing per i quali si applica il criterio di competenza. In deroga al principio della determinazione in funzione dei ricavi e dei costi effettivamente sostenuti, per i redditi di ammontare inferiore ad Euro 65.000,00
---	--------------------------------	--------------------	-------------------------------------	---	---

					è prevista la possibilità di adottare il "criterio forfetario" che prevede l'applicazione di una percentuale a titolo di riconoscimento forfetario dei costi (a prescindere dall'effettivo sostenimento degli stessi) che varia in funzione della natura dell'attività esercitata. I redditi fondiari sono quelli che derivano dalla proprietà e/o altro diritto reale di fabbricati e terreni situati in Italia per la determinazione dei quali assume rilevanza il maggiore fra rendita catastale rivalutata del 5% e canone di locazione ridotto di una percentuale forfetaria del 5%, a nulla rilevando le eventuali spese sostenute dal proprietario. I redditi fondiari concorrono alla determinazione del reddito imponibile secondo il principio di cassa e, in alcuni casi, anche secondo il principio della competenza.
--	--	--	--	--	--

I redditi delle persone fisiche non residenti...	Sono tassabili in Italia solo se prodotti in Italia	Non sono tassabili in Italia perché tassati nello Stato estero	Sono tassabili in Italia sempre, salvo il riconoscimento da parte dello Stato estero di un credito di imposta	Sono tassabili in Italia sempre, salvo il riconoscimento di un credito di imposta da parte dello Stato italiano	La risposta corretta è la n. 4 La tassazione in Italia dei redditi dei "non residenti" è subordinata al collegamento del reddito con il territorio nazionale, assumendo rilevanza ai fini IRPEF i soli redditi che possono essere considerati prodotti nel territorio dello Stato. Ai fini della individuazione di questo "collegamento" necessario soccorre l'articolo 23 del TUIR che individua criteri di collegamento diversi a seconda della natura del reddito prodotto. In particolare, per i redditi fondiari il criterio di collegamento è rappresentato dal luogo di ubicazione del bene, di modo che si considera prodotto in Italia il reddito fondiario di un non residente che deriva da un bene ubicato in Italia. Per i redditi a) di lavoro dipendente compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50; b) di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato; c) d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; d) diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, rileva invece il luogo di svolgimento dell'attività. Per i redditi diversi, tuttavia, fanno eccezione, 1) le plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti
--	---	--	---	---	---

					negoziare in mercati regolamentati, ovunque detenute; 2) le plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso, ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti; 3) dei redditi derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati. Per i redditi di capitale, infine, rileva la residenza del soggetto che eroga il reddito e, pertanto, sono imponibili in Italia i redditi di capitale percepiti da un residente quando sono corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali.
--	--	--	--	--	--

I redditi esteri delle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia...	Non sono mai tassabili in Italia in quanto soggetti solo a tassazione all'estero	Sono sempre tassabili in Italia	Sono sempre tassabili in Italia e, se tassati anche all'estero, viene riconosciuto un credito di imposta	Sono tassati sia all'estero che in Italia, sottostando quindi a una doppia tassazione	La risposta corretta è la n. 3 In applicazione del principio del “world wide taxation principle”, sono sottoposti a tassazione in Italia tutti i redditi prodotti da una persona fisica fiscalmente considerata residente in Italia a prescindere dal luogo ove gli stessi siano stati effettivamente prodotti. Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione della stessa fonte reddituale - sia in Italia in applicazione del sopra menzionato principio, sia nel Paese in cui il reddito è stato prodotto che verosimilmente potrebbe adottare criteri di collegamento che rendano imponente quel reddito - vengono previsti due meccanismi: il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero disciplinato dall'articolo 165 del TUIR e le disposizioni previste nelle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Il fenomeno della doppia imposizione è espressamente vietato dall'articolo 163 del TUIR, che recita testualmente che la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi. Con riferimento alla medesima manifestazione reddituale è vietato applicare due volte la stessa imposta sia nei confronti dello stesso soggetto, sia nei confronti di soggetti diversi.
---	--	---------------------------------	--	---	---

In quale maniera i proventi immobiliari di beni patrimonio concorrono alla formazione del reddito imponibile di un soggetto IRES?	In funzione delle risultanze del conto economico	Trattandosi di beni patrimoniali occorre prendere a riferimento lo stato patrimoniale della società	I proventi si configurano sempre come plusvalenze	Seguono criteri specifici che tengono conto dell'ubicazione e dell'utilizzo degli stessi	La risposta corretta è la n. 4 I proventi derivanti da immobili “patrimonio” in deroga al principio generale concorrono alla formazione del reddito imponibile, per tutto il periodo in cui perdura il titolo di proprietà, secondo specifici criteri che tengono conto sia dell'ubicazione del bene (in Italia o all'estero), sia dell'utilizzo dello stesso da parte del proprietario (disposizione, locazione) e non in base alle risultanze del conto economico. Per i beni immobili situati in Italia, occorre verificare se tenuti a disposizione o al contrario se sono locati. Nel primo caso assumerà rilevanza fiscale la rendita catastale del bene, mentre nell'ipotesi in cui siano locati assumerà rilevanza il canone di locazione ridotto delle spese di manutenzione, se documentate, ed entro il limite massimo del 15% del canone. Non assumono rilevanza, al contrario, tutti gli altri costi eventualmente sostenuti quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le quote da ammortamento. le spese di gestione ordinaria, le spese relative ad utenze energetiche, ecc. Se gli immobili patrimonio sono situati all'estero, i proventi assumeranno rilevanza in base al valore che viene attribuito dallo Stato estero.
---	--	---	---	--	--

Nella tassazione delle società per trasparenza...	Il reddito della società è trasferito in capo ai soci se persone fisiche	Il reddito della società viene trasferito in capo ai soci a prescindere dalla effettiva percezione dello stesso	Il reddito della società è trasferito in capo ai soci se persone giuridiche	Il reddito della società viene tassato in capo alla società e, in caso di distribuzione, viene riconosciuto un credito di imposta ai soci	La risposta corretta è la n. 2 Il reddito delle società residenti soggette ad IRES al cui capitale partecipino soltanto altre società residenti soggette ad IRES (a certe condizioni anche non residenti), ciascuna con una percentuale di diritti di voto e di partecipazione agli utili non superiore al 50% e non inferiore al 10%, che optano per l'applicazione del regime della trasparenza, può essere, su opzione, imputato ai soci, indipendentemente dalla distribuzione, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili (art. 115). L'opzione è irrevocabile per tre anni e deve essere esercitata da tutte le società. La stessa opzione per la tassazione per trasparenza può essere esercitata dalle società a responsabilità limitata rientranti nell'ambito di applicazione degli studi di settore e con soli soci persone fisiche (in numero non superiore a 10, o a 20 se cooperative) (art.116).
---	--	---	---	---	---

Secondo quali criteri è possibile procedere alla deduzione dal reddito di impresa delle perdite su crediti?	In misura percentuale per un importo pari allo 0,5% dei crediti commerciali	In misura percentuale per un importo pari allo 0,5% dei crediti commerciali fino a quando il fondo avrà raggiunto il limite del 5% dei crediti stessi	Al verificarsi di elementi certi e precisi e, in alcuni casi, in funzione delle capacità reddituali del debitore	Al verificarsi di elementi certi e precisi e, in alcuni casi, al verificarsi di specifiche situazioni giuridiche del debitore	La risposta corretta è la n. 3 Preliminarmente, si ricorda che la deducibilità forfetaria della quota dello 0,5% del valore nominale dei crediti commerciali non assicurati a condizione che il relativo fondo svalutazione crediti non ecceda il 5% del valore dei crediti complessivi attiene all'accantonamento al fondo svalutazione crediti e non alle perdite su crediti la cui deducibilità è subordinata al verificarsi dei presupposti di definitività e, conseguentemente, di certezza e precisione tali da poter escludere aprioristicamente la possibilità di incassare il credito in futuro. I requisiti della certezza e della precisione possono essere dimostrati attraverso lo svolgimento di una serie di attività da parte del creditore volte all'effettivo recupero del credito, come ad esempio l'affidamento di un incarico ad un legale, lo svolgimento di indagini da cui emerga che il debitore non sia titolare di alcun bene su cui agire, la irreperibilità dimostrata del debitore, l'eventuale presenza di denunce per truffa in capo al debitore, ecc. E' prevista, per non limitare oltremodo la deducibilità delle perdite su crediti, una procedura agevolata che consente la deducibilità delle perdite su crediti di entità modesta (l'importo varia da Euro 2.500 ad Euro 5.000 a seconda del volume di affari del creditore). I requisiti di certezza e precisione necessari per la deduzione delle perdite su crediti si considerano inoltre verificati, per esplicita previsione di legge, in tutte quelle ipotesi in cui i
---	---	---	--	---	---

					debitori siano stati ammessi a procedure concorsuali (in questo caso rileva la data in cui il debitore si considera assoggettato alla procedura), beneficino di accordi di ristrutturazione (rileverà la data in cui è stato emesso il Decreto da parte del Tribunale) o si avvalgano di piani di risanamento attestati (in questa ultima ipotesi assumerà rilevanza la data di iscrizione nel registro delle imprese del piano di risanamento attestato).
--	--	--	--	--	--

Le quote di ammortamento dei beni sono...	Sempre integralmente deducibili a partire dalla data di entrata in funzione del bene	Sempre integralmente deducibili in funzione della natura del bene e della entrata in funzione del bene	Deducibili in misura percentuale variabile in funzione sia della natura del bene, sia della entrata in funzione dello stesso	Sempre integralmente deducibili in applicazione del principio della inerenza	La risposta corretta è la n. 3 La deducibilità delle quote di ammortamento dal reddito di impresa segue criteri differenti a seconda che si tratti di beni materiali e beni immateriali. Mentre, infatti, la deduzione delle quote di ammortamento dei beni materiali (impianti, macchinari, immobili) dipende dalla data di entrata in immissione del bene nel processo produttivo e si ottiene applicando al costo storico del bene gli specifici coefficienti ministeriali stabiliti dal DM 31 Dicembre 1988 (che prevede percentuali che variano in funzione della natura del bene e del settore economico di attività in cui opera l'azienda utilizzatrice), per i beni immateriali le aliquote dipendono solo dalla natura del bene e l'ammortamento decorre dalla data di acquisto, indipendentemente dalla data di immissione nel processo produttivo. Per alcune tipologie di beni come ad esempio gli autoveicoli (per i quali opera un limite sia alla rilevanza del costo ammesso ai fini del computo delle quote di ammortamento annuale - Euro 18.075,99 – sia della quota di ammortamento deducibili) è prevista una limitazione alla deducibilità delle quote di ammortamento annuale che, ovviamente, si riflette al momento in cui il bene verrà eventualmente ceduto, in considerazione del fatto che la plusvalenza imponibile dovrà tener conto necessariamente della quota parte degli ammortamenti indeducibili. Vi ricordo, infine, che per i beni materiali il cui costo unitario
---	--	--	--	--	--

					è inferiore ad Euro 516,46 è consentita la possibilità di ammortizzare il costo integralmente in un unico esercizio in alternativa all'applicazione delle aliquote ministeriali e che è eventualmente possibile applicare le aliquote in misura ridotta rispetto alla aliquota ordinaria (ammortamento ridotto) a condizione che ciò non sia in contrasto con i criteri civilistici.
In quali casi è ammessa la partecipazione al "consolidato nazionale"?	Sempre	Su opzione del contribuente se a lui maggiormente favorevole	Mai se comporta una riduzione del carico fiscale	Al verificarsi dei presupposti richiesti dalla legge, su opzione del contribuente	La risposta corretta è la n. 4 Il consolidato nazionale è un regime opzionale che consiste nella determinazione ai fini IRES in capo alla società o ente controllante residente di un'unica base imponibile in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili positivi e negativi della controllante e delle controllate partecipanti, con determinate rettifiche (artt. 117-129). La partecipazione al consolidato nazionale ha carattere opzionale tanto per la controllante quanto per le controllate; dura tre anni, salvo rinnovo, ed è esclusa per le società controllate non residenti. Con il consolidato nazionale, i redditi e le perdite

					delle controllate partecipanti, calcolati da ciascuna di esse secondo le regole ordinarie, si consolidano integralmente, indipendentemente dalla quota di partecipazione direttamente o indirettamente posseduta nelle stesse dalla controllante.
Il compenso per l'amministratore di società, socio o non socio è...	Deducibile secondo il criterio della competenza per la società e tassabile per il percettore	Indeducibile per la società e tassabile per il percettore	Indeducibile per la società e intassabile per il percettore	Deducibile, secondo il criterio di cassa per la società e tassabile in capo al percettore	La risposta corretta è la n. 4 I compensi corrisposti agli amministratori rappresentano una deroga al generale principio di competenza e possono essere dedotti solo ed esclusivamente se effettivamente corrisposti. Ai fini della certezza del "costo", qualora il compenso non sia stabilito dallo statuto, è necessaria una preventiva delibera assembleare non essendo sufficiente, per l'Amministrazione Finanziaria, la ratifica a posteriori del costo sostenuto, in sede di approvazione del bilancio. Dal punto di vista pratico, un compenso imputato al conto economico e non effettivamente corrisposto dovrà "essere ripreso in aumento" nella dichiarazione dei redditi relativa alla annualità in cui non è stato erogato per essere poi "ripreso in diminuzione" mediante appunto una "variazione in diminuzione" del reddito imponibile dell'esercizio in cui, ancorchè non imputato a conto economico venga effettivamente corrisposto all'Amministratore. Questa deroga trae origine da evidenti finalità

					anti-elusive posto che per i percettori questi compensi sono tassabili secondo il principio di cassa. In passato, prima della introduzione di questa deroga, spesso si procedeva alla riduzione dell'imponibile del soggetto IRES attraverso la imputazione di un compenso che poi, in quanto non effettivamente corrisposto ed incassato dal percettore, non veniva tassato in capo a quest'ultimo con un evidente salto di imposta.
Ai fini delle imposte sui redditi, realizzare una plusvalenza come privato non imprenditore, ovvero come operatore economico a titolo di impresa soggetto all'IRES...	Non fa alcuna differenza in termini di regime impositivo	Può comportare in certi casi, per i privati, l'irrelevanza tributaria della plusvalenza	Fa cambiare solo la categoria reddituale di classificazione, ma l'imposizione c'è sempre	Può comportare in certi casi, per la società, l'irrelevanza tributaria della plusvalenza	La risposta corretta è la n. 2 Con il termine di plusvalenze si identificano quei componenti positivi del reddito che derivano dalla cessione di beni appartenenti al patrimonio dell'impresa che vengono determinati come differenza fra il corrispettivo conseguito ed il costo non ammortizzato del bene. La plusvalenza assume rilevanza fiscale nell'esercizio in cui viene realizzata e, conseguentemente viene tassata interamente nell'esercizio di realizzo. Il che significa che, ai fini IRES, sono irrilevanti le c.d. "plusvalenze latenti". Per i soggetti IRES, qualora il bene dalla cui cessione origina la plusvalenza sia stato posseduto per un periodo superiore a tre anni, è prevista una modalità di tassazione agevolata per la cui applicazione deve essere esercitata una specifica "opzione" nella dichiarazione dei redditi che consente di

					frazionare la tassazione della plusvalenza in un massimo di cinque quote di pari ammontare attraverso l'applicazione di una "variazione in diminuzione" dell'intero ammontare ed una "variazione in aumento" di un quinto nell'esercizio del realizzo e di altre quattro variazioni in aumento del reddito di un ammontare pari ad 1/5 della plusvalenza per i quattro esercizi successivi. La irrilevanza di alcune tipologie di plusvalenze non speculative è prevista solo ed esclusivamente per le persone fisiche che non operino in regime di impresa e non anche per i soggetti IRES.
--	--	--	--	--	--

Le varie componenti del reddito d'impresa, ricavi, plusvalenze, ecc. ...	Si distinguono perché ad ognuna di esse sono collegate aliquote di prelievo diverse	Si distinguono soprattutto per i criteri di esposizione contabile dei relativi beni aziendali	Si distinguono per i criteri di esposizione dei beni e per il momento impositivo	Vengono tassate tutte con i medesimi criteri a nulla rilevando la diversa natura delle differenti componenti del reddito di impresa	La risposta corretta è la n. 3 Ricavi, plusvalenze e sopravvenienze attive sono componenti positivi del reddito che scaturiscono da diversi presupposti. I ricavi originano dalla alienazione dei c.d. "beni merce", ovvero beni derivanti dalle attività di produzione e scambio oggetto dell'impresa, mirante alla realizzazione del programma aziendale. Si considerano ricavi i corrispettivi delle cessioni di beni-merce e delle prestazioni di servizi rientranti nell'attività caratteristica dell'impresa (sostituiti dai valori normali dei beni ceduti e dei servizi prestati nelle operazioni infragruppo internazionali); le indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni-merce; il valore normale dei beni-merce destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Le plusvalenze derivano dalla cessione di beni strumentali durevolmente destinati all'attività d'impresa e si riferiscono a tutti i beni diversi dai beni-merce, e concorrono a formare il reddito (art. 86 e 101): se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; se sono realizzate mediante risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni; se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Le sopravvenienze sono rappresentate da ricavi e proventi conseguiti a
--	---	---	--	---	---

					fronte di spese, perdite o oneri dedotti o di passività iscritte in precedenti esercizi; ricavi e proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi; sopravvenuta insussistenza di spese, perdite o oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e sono connesse ad una situazione di "straordinarietà" imputabile ad eventi sopravvenuti. La diversa natura dei suddetti componenti reddituali oltre che ai fini di una puntuale contabilizzazione rileva in ordine alle eventuali possibilità di differimento della rilevanza tributaria assunta dal singolo componente (l'eventuale differimento della tassazione delle plusvalenze che possono essere frazionate in cinque anni) ed alle eventuali differenze di criteri applicabili (il criterio di cassa ad esempio previsto per i contributi in conto capitale), ma in alcun modo determinano una differente aliquota applicabile che ai fini IRES è sempre la stessa trattandosi di imposta proporzionale.
La rilevanza del bilancio civilistico ai fini tributari...	È sempre esclusa, e la determinazione del reddito parte da un prospetto fiscale autonomo	Sussiste per le imposte sui redditi, dove le risultanze del bilancio sono prese come tali ai fini tributari	Sussiste per le imposte sui redditi dove si parte dal bilancio, per poi apportare variazioni tributarie	È sempre esclusa, ma talvolta la determinazione del reddito parte da un prospetto fiscale autonomo	La risposta corretta è la n. 3 Il reddito imponibile di un soggetto IRES si ottiene apportando al "risultato civilistico" risultante dal conto economico dell'esercizio le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalle disposizioni di cui agli articoli 81-142 del TUIR. Il punto di partenza per la determinazione della base imponibile dei soggetti IRES è rappresentato dal bilancio civilistico in applicazione del c.d.

					“principio di derivazione” del reddito fiscalmente imponibile dal risultato del bilancio civilistico che attribuisce rilevanza fiscale ai criteri contabili di “quantificazione”, “imputazione temporale” e “classificazione”, ferma restando, si intende, la puntuale e corretta applicazione dei principi contabili adottati dalla società (principi contabili nazionali OIC o principi contabili internazionali IAS/IFRS).
L'imposta sul reddito delle società...	Ha aliquote variabili e quindi è progressiva	Ha una aliquota fissa e quindi è proporzionale	E' di ammontare fisso	Ha diverse aliquote che vengono applicate in funzione delle diverse tipologie dei componenti reddituali	L'IRES è un'imposta sul reddito proporzionale. A differenza dell'IRPEF che, in ossequio al principio della capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione, opera come un'imposta progressiva per scaglioni di reddito, l'IRES si applica in misura fissa al reddito imponibile in ragione di una aliquota pari al 24". La progressività dell'IRPEF fa sì che l'aliquota dell'imposta aumenti all'aumentare del reddito in maniera più che proporzionale con aliquote specifiche per le singole classi (“scaglioni”) di reddito. Anche l'IRES, al pari dell'IRPEF è dovuta per singolo “esercizio di imposta” che, tuttavia, non necessariamente coincide con l’anno solare ben potendosi ipotizzare situazioni in cui l’esercizio abbia una durata superiore o inferiore ai dodici mesi.

Dopo la determinazione del reddito di periodo ai fini dell'imposta sulle società, qual è l'elemento ipoteticamente più rilevante prima di calcolare l'imposta?	Le detrazioni per spese personali	Il riporto delle perdite	Lo scomputo degli acconti d'imposta precedentemente anticipati	Lo scomputo delle ritenute d'acconto subite	La risposta corretta è la n. 2 La base imponibile IRES è rappresentata dalla somma algebrica fra "reddito complessivo" determinato con le regole dettate per i componenti reddituali positivi e negativi ed in applicazione dei criteri generali di determinazione del reddito, detrazioni per eventuali liberalità, detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, e/o agevolazione di investimenti, la deduzione ACE (Aiuto Crescita Economica) dell'importo corrispondente al rendimento figurativo degli incrementi di capitale proprio realizzati a partire dal 2011 (riduzione della tassazione, commisurata al nuovo capitale conferito nell'impresa), perdite di esercizi precedenti. Acconti e ritenute non afferiscono la fase di determinazione dell'imposta quanto, piuttosto, quella di liquidazione della stessa. La base imponibile, al contrario, può essere ridotta delle eventuali perdite fiscali registrate nel corso di esercizi precedenti deducibili nei limiti dell'80% del reddito imponibili ed entro specifici ambiti temporali (eccezion fatta per le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta che, al contrario, possono essere integralmente dedotte dalla base imponibile senza limiti di tempo). Alla base imponibile così determinata si applica l'aliquota del 24% (l'aliquota può essere ridotta per taluni soggetti o aumentata per altri come ad esempio le c.d. "società di comodo"), ottenendo l'imposta teoricamente dovuta cui dovranno poi essere
--	-----------------------------------	--------------------------	--	---	--

					sottratti i crediti di imposta, le ritenute d’acconto subite e gli acconti versati in autoliquidazione.
Nel coordinamento “internazionale” tra tassazione nel paese della residenza del percettore e in quello della fonte del reddito, il carico tributario è...	Quello del paese della residenza	Quello del paese della fonte	Il maggiore dei due	Il minore fra i due	La risposta corretta è la n. 1 In ipotesi di redditi transfrontalieri, a prescindere dalla applicazione di eventuali imposte da parte del paese della fonte, i soggetti IRES devono sottoporre a tassazione il reddito percepito in Italia. L'eventuale applicazione di imposte da parte del paese della fonte verrà neutralizzata tramite il meccanismo del credito di imposta, a nulla rilevando l'ammontare dell'aliquota applicata da parte dello Stato estero che, comunque, rileverà in Italia nei limiti dell'imposta corrispondente all'applicazione della aliquota IRES. Nessuna rilevanza, ai fini della individuazione del paese di tassazione, viene

					attribuita alle eventuali differenze delle aliquote applicate dai due Stati esteri.
Nel coordinamento tra tassazione “Italia-estero” in base alla residenza e in base alla produzione del reddito...	Il credito di imposta deve essere attribuito dal paese della residenza sempre e senza limitazioni di sorta	Il credito di imposta deve essere attribuito dal paese della produzione del reddito	Il credito di imposta non è un criterio utilizzato, preferendosi in genere quello dell’esenzione	Il credito di imposta viene riconosciuto al verificarsi di determinati presupposti individuati dalla legge	La risposta corretta è la n. 4 Onde evitare che l'applicazione del “world wide taxation principle” – che si ricorda impone a tutti i residenti di sottoporre a tassazione in Italia tutti i redditi a prescindere dal luogo ove gli stessi siano stati prodotti – generi ipotesi di doppia tassazione del reddito (in Italia e nel Paese in cui il reddito è stato prodotto), sono stati previsti due meccanismi: il credito d’imposta per le imposte pagate all'estero previsto dall’articolo 165 del TUIR e le disposizioni previste nelle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. L’articolo 163 del TUIR disciplina esplicitamente il “divieto della doppia imposizione”, stabilendo che la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi. Con riferimento alla medesima manifestazione reddituale è vietato applicare due volte la stessa imposta sia nei confronti dello stesso soggetto sia nei confronti di soggetti diversi. L'art. 165 del T.U. riconosce al soggetto residente un credito di imposta per le imposte pagate all'estero in via definitiva (la definitività deve realizzarsi entro il

					termine per la dichiarazione dei redditi annuale in cui il credito d'imposta viene recuperato). Il credito d'imposta viene riconosciuto nel limite dell'IRPEF assolta in Italia su quello stesso reddito estero. Dal punto di vista pratico, pertanto, il credito non è pari alle imposte assolte all'estero, rendendosi necessario moltiplicare l'IRPEF complessiva per il rapporto tra il reddito prodotto all'estero e il reddito complessivo del contribuente, diminuito da eventuali perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in deduzione.
--	--	--	--	--	---

Quando un reddito viene prodotto in uno Stato diverso da quello dove risiede il titolare...	Si verifica una ineliminabile doppia imposizione nei due Stati	Il paese in cui è prodotto il reddito concede un credito per l'imposta che sarà pagata nel paese della residenza	Il paese della residenza concede una detrazione per l'imposta pagata dove il reddito è prodotto	Il reddito prodotto all'estero non deve essere dichiarato in quanto già tassato nel paese estero	La risposta corretta è la n. 3 L'art. 165 del T.U. riconosce al soggetto IRES fiscalmente residente in Italia un credito di imposta per le imposte pagate all'estero in via definitiva. Preliminarmente occorre sottolineare che il requisito di definitività deve essere accertato entro il termine ultimo previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi annuale relativa all'anno di imposta in cui il credito d'imposta deve essere recuperato. Il credito d'imposta, inoltre, viene riconosciuto entro il limite rappresentato dall'IRES assolta in Italia sul medesimo reddito estero che, si ricorda, deve essere obbligatoriamente compreso nel reddito di impresa del contribuente in base al noto principio del world wide taxation principle. Dal punto di vista pratico, pertanto, il credito di imposta non coinciderà con le imposte effettivamente pagate all'estero, rendendosi necessario moltiplicare l'IRES complessiva per il rapporto tra il reddito prodotto all'estero e il reddito complessivo del contribuente, diminuito da eventuali perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in deduzione. Si ricorda, infine, che in presenza di redditi transnazionali occorre sempre verificare l'eventuale applicabilità delle disposizioni convenzionali come espressamente previsto dall'articolo 75 del DPR 600/73 (Accordi internazionali) secondo cui "nell'applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali
---	--	--	---	--	---

					resi esecutivi in Italia" che prevalgono sulle norme domestiche, a meno che le stesse siano meno favorevoli al contribuente. In questo caso, a norma dell'articolo 165 del DPR 917/86, le disposizioni dettate dal TUIR si applicano (se più favorevoli al contribuente) anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.
Se aumenta il valore delle rimanenze rilevato in bilancio, a parità degli altri fattori ed elementi reddituali dell'esercizio...	Il reddito d'impresa resta uguale	Il reddito d'impresa aumenta	Il reddito d'impresa diminuisce	Aumenta il risultato di esercizio, ma non il reddito fiscalmente imponibile	La risposta corretta è la n. 2 Le valutazioni di bilancio devono essere ispirate alla prospettiva della "continuità aziendale" che, in altre parole, significa che i beni di impresa assumono valore se hanno una capacità di produrre reddito in futuro. Tipico esempio sono le rimanenze finali di merci la cui qualifica di "componente positivo di reddito" di un esercizio si trasforma in "componente negativo di reddito" nell'esercizio successivo per effetto della sospensione e rinvio contabile del costo. Le rimanenze finali di beni e di merci rappresentano le variazioni delle rimanenze finali dei beni merce

					e concorrono a formare il reddito dell'esercizio (art. 92) come «componenti positive», se in aumento, e come «componenti negative», se in diminuzione. La valutazione delle rimanenze effettuata in bilancio rileva anche in ambito tributario se è stato adottato uno dei seguenti criteri: a) costo specifico; b) media ponderata; c) F.I.F.O.; d) L.I.F.O. Se è stato adottato un criterio diverso, la valutazione effettuata in bilancio rileva in ambito tributario nei limiti in cui non conduca ad un valore inferiore al "valore minimo fiscalmente ammesso". Il "valore minimo" si calcola: in via generale, col criterio del L.I.F.O. a scatti di cui all'art. 92, c.2-3, applicato a categorie omogenee per natura e per valore di beni; nel caso in cui il valore determinato con questo criterio, o con uno degli altri ammessi, sia superiore al valore normale medio dei beni nell'ultimo mese dell'esercizio, moltiplicando l'intera quantità dei beni per il valore normale (art. 92, c.5).
--	--	--	--	--	---

La deduzione degli interessi passivi ai fini delle imposte sui reddito...	È del tutto normale, come quella di tutti gli altri costi	È una eccezione con finalità agevolative	È del tutto normale, ma è circondata da cautele antifrode, che rallentano la deduzione di interessi eccessivi rispetto al reddito	È del tutto normale, ma suscita sospetti antiabuso e limitazioni per la possibilità del socio di far dedurre alla società interessi che poi acquisisce chissà da dove	La risposta corretta è la n. 3 Gli interessi passivi sono deducibili dal reddito di impresa in applicazione del principio della competenza ed entro limiti ben precisi. Il primo limite è rappresentato dagli interessi attivi eventualmente realizzati e fino a concorrenza degli stessi. In altre parole gli interessi passivi che trovino capienza in interessi attivi rilevati sono interamente deducibili. La parte eccedente che non trova copertura negli interessi attivi può essere dedotta entro il limite rappresentato dal 30% del c.d. "ROL", ovvero Reddito Operativo Lordo che si ottiene quale differenza fra "valore della produzione" e "costi della produzione" con l'accortezza che, dai costi della produzione ai fini del calcolo del ROL, devono essere espunti le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali ed i canoni di locazione finanziaria. L'eventuale eccedenza degli interessi passivi rispetto al ROL potrà essere portata in avanti e dedotta, al rispetto dei medesimi criteri, dal reddito dei periodi di imposta successivi. È possibile riportare in avanti anche le quote del ROL non utilizzate, con alcuni limiti (art. 84, c. 3).
---	---	--	---	---	--

I componenti positivi e negativi del reddito di impresa vengono rilevati secondo...	Il criterio della competenza, sempre	Il criterio di cassa	Il criterio della competenza e/o della cassa	Il criterio della competenza e, nei casi tassativamente previsti dalla legge, secondo il criterio di cassa	La risposta corretta è la n. 4 I componenti positivi e negativi del reddito concorrono alla formazione del reddito generalmente secondo il criterio della competenza, la cui corretta individuazione è affidata alle regole contabili. Ai fini IRES l'effetto delle operazioni deve essere rilevato non nel corso dell'esercizio in cui ha avuto manifestazione finanziaria quanto, piuttosto, nel corso dell'esercizio in cui l'operazione può considerarsi "maturata". Al principio della competenza è strettamente collegato il principio della correlazione in base al quale è necessario individuare la corrispondenza tra ricavi e costi relativi alla medesima operazione. Rappresentano, tuttavia, specifiche deroghe al generale principio di competenza la deducibilità di alcuni componenti reddituali negativi tassativamente indicati dalla legge, quali i compensi corrisposti agli amministratori (per la certezza del "costo", se il compenso non è stato stabilito dallo statuto, è necessaria una preventiva delibera assembleare non essendo sufficiente, per l'Amministrazione Finanziaria, la ratifica a posteriori del costo sostenuto, in sede di approvazione del bilancio), gli interessi di mora, la rilevanza delle imposte diverse da quelle sui redditi e le perdite su crediti verso clienti assoggettati a procedure concorsuali, componenti tutti la cui deducibilità segue il criterio di cassa. Anche alcuni componenti positivi del reddito -
---	--------------------------------------	----------------------	--	--	---

					quali gli utili percepiti da altre società o enti soggetti ad IRES e i contributi in conto capitale - in deroga al criterio della competenza, assumono rilevanza fiscale secondo il criterio della cassa.
I proventi derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie...	Sono sempre ricavi	Sono sempre plusvalenze integralmente imponibili	Sono sopravvenienze attive	Possono essere ricavi o plusvalenze a seconda dell'attività svolta dalla società cedente e, in alcuni casi, beneficiano di un regime di tassazione agevolato	La risposta corretta è la n. 4 I proventi derivanti dalla cessione di partecipazioni possono dar luogo a ricavi o plusvalenze a seconda che le stesse rientrino o meno nell'oggetto dell'attività svolta dall'impresa cedente. Poiché i ricavi originano dalla alienazione dei c.d. "beni merce", ovvero beni derivanti dalle attività di produzione e scambio oggetto dell'impresa, una holding di partecipazione potrebbe conseguire ricavi dalla alienazione delle partecipazioni detenute, a meno che non si tratti di partecipazioni "strategiche" durevolmente destinate all'attività d'impresa. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni finanziarie concorrono alla formazione del reddito imponibile in maniera integrale, eccezion fatta per le c.d. partecipazioni

					che soddisfano i requisiti della "participation exemption" (PEX). L'articolo 87 del TUIR stabilisce, infatti, che non concorrono a formare il reddito, per il 95% del loro ammontare, le plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie a condizione che: - la partecipazione sia posseduta dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello del realizzo e sia stata iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio di iscrizione; - la società partecipata da almeno tre anni svolga un'effettiva attività commerciale e non risieda in un paradiso fiscale. Le minusvalenze realizzate su partecipazioni societarie che godono della c.d. participation exemption non sono deducibili ai fini IRES.
Ai fini della qualifica di residenza fiscale di un soggetto IRES assume rilevanza...	La residenza civilistica	Il paese in cui è ubicata la sede legale, sempre	L'ubicazione della sede legale in funzione anche del fattore temporale	Solo l'ubicazione dell'effective place of management, sempre	La risposta corretta è la n. 3 La residenza fiscale di un soggetto passivo IRES viene identificata in base a specifici criteri che devono sussistere per la maggior parte del periodo di imposta. In particolare, si considerano residenti nel territorio dello Stato i soggetti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno, alternativamente, la sede legale, la sede amministrativa (effective place of management) o l'oggetto principale dell'attività concretamente svolta in Italia. Il termine "per la maggior parte del periodo di imposta" si traduce in un numero di giorni che non può essere inferiore a 183, mentre vale la pena sottolineare ancora una volta che i tre criteri precedentemente elencati devono considerarsi alternativi fra loro, nel senso che il

					verificarsi anche di uno solo di questi, per la maggior parte del periodo di imposta, determina la qualifica di "residenza fiscale". In presenza di situazioni in cui, in virtù delle normative esistenti, un soggetto sia qualificato residente in più Stati o, al contrario, casi in cui un soggetto non sia considerato residente in alcuno Stato, ove esistenti troveranno applicazione le disposizioni convenzionali contenute nelle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni e, in assenza, spetterà all'Agenzia delle Entrate verificare i criteri di "collegamento" del contribuente con l'ordinamento italiano o estero.
La residenza fiscale di un soggetto IRES...	Dipende dall'ubicazione della sede legale o amministrativa e non può mai dar luogo a presunzioni	Viene sempre dedotta in base a presunzioni certe e precise	Può essere presuntivamente attribuita in presenza di determinate situazioni	Può essere attribuita, ma in questo caso spetta un credito di imposta	La risposta corretta è la n. 3 La residenza fiscale può essere attribuita anche ad un soggetto "apparentemente" residente all'estero in presenza di specifiche condizioni. In particolare, si considerano residenti, per presunzione legale e salvo prova contraria che deve essere fornita dalla società, le società o gli enti con sede all'estero il cui patrimonio sia investito prevalentemente in quote di fondi di investimento immobiliari chiusi e che siano controllate direttamente o indirettamente per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona da soggetti residenti in Italia. Si considerano altresì residenti le società e gli enti con sede all'estero che detengono partecipazioni di controllo in società di capitali o enti residenti se: a) sono controllati direttamente o indirettamente da soggetti residenti in Italia che

					dispongono della maggioranza dei voti in assemblea (controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c.); b) sono amministrati da un consiglio di Amministrazione, o equivalente organo di gestione, composto in prevalenza da soggetti fiscalmente residenti in Italia. È questa l'ipotesi della c.d. "Controlled Foreign Company" (C.F.C.) disciplinata dal comma V quater dell'articolo 75 del TUIR. Al verificarsi, alternativamente, di una delle due condizioni precedentemente descritte, è onere della società dimostrare che la sede di direzione effettiva non è in Italia, ma all'estero. In entrambe le ipotesi di "esterovestizione" i valori imputati ai soggetti interessati saranno valutati differentemente a seconda che il paese di residenza sia uno stato UE, sia incluso nell'elenco degli stati che consentono lo scambio di affermazioni, o sia uno Stato diverso dalle due ipotesi precedenti.
Ai fini dell'applicazione dell'IVA, le importazioni rilevano...	Sempre	Solo se effettuate nell'ambito di attività di impresa o nell'esercizio di arti e professioni	Mai	Solo se relative a prestazioni di servizi di beni	La risposta corretta è la n. 1 La normativa IVA conferisce rilevanza solo a determinate operazioni e, specificamente, alle a) cessioni di beni b) prestazioni di servizi e c) importazioni. Contrariamente alle operazioni di cui alle lettere a) e b), in ambito internazionale sono imponibili le importazioni da chiunque effettuate. Con il termine di "importazione" si intendono i "beni introdotti nel territorio dello Stato che siano originati da paesi o territori non compresi nella Comunità o che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro

					della CE ovvero che siano provenienti dai territori esclusi dalla CE". La ratio di questa disposizione è quella di assoggettare tutti i beni che entrano nel territorio comunitario alle stesse condizioni di quelli che circolano intra CE.
Nelle importazioni l'IVA...	Viene applicata dallo Stato di provenienza	Viene applicata dallo Stato di importazione	Viene applicata su impulso del soggetto che effettua l'importazione	È sempre neutra	La risposta corretta è la n. 2 L'IVA sulle importazioni viene applicata all'ingresso dei beni nel territorio dello Stato e viene commisurata al valore dei beni stessi. L'imposta viene accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione alla dogana ed è soggetta ad un regime differente a seconda che il soggetto che effettua l'importazione sia un soggetto IVA, o un consumatore finale. Mentre nel caso dei "soggetti IVA" l'imposta manterrà il suo carattere di neutralità in conseguenza dell'applicazione della disciplina ordinaria che prevede la possibilità di procedere alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti, per i "consumatori finali" continuerà a trovare applicazione il principio per cui questi saranno incisi dal tributo.
Una cessione di beni UE ad un consumatore finale...	Non comporta l'applicazione dell'IVA da parte del cedente	Il cessionario applica l'IVA nello Stato di appartenenza	Il cedente applica l'IVA nello Stato di appartenenza	Il cedente non applica l'IVA ed il cessionario integra la fattura ricevuta con i propri dati e l'aliquota IVA del proprio paese	La risposta corretta è la n. 3 L'operazione di "cessione di beni" ad un consumatore finale rappresenta una operazione imponibile cui verrà applicata l'aliquota prevista secondo la normativa del paese UE del cedente. Dal punto di vista degli adempimenti formali, il cedente applicherà e verserà l'IVA nello Stato di

					appartenenza. Si segnala, a tal riguardo, che sono previsti regimi derogatori finalizzati ad evitare la concentrazione degli acquisiti nei paesi che hanno le aliquote IVA più basse, onde evitare possibili frodi in materia di IVA.
La detrazione IVA a monte serve a...	Determinare un'imposta concettualmente unitaria in capo all'operatore IVA	Rendere neutrale l'applicazione dell'imposta alle operazioni economiche intermedie (verso operatori economici b2b)	Agevolare gli investimenti in beni strumentali e scorte	Consentire agli operatori economici di ottenere consistenti crediti IVA da compensare	La risposta corretta è la n. 2 Il principio del sistema comune dell'IVA consiste nell'applicare ai beni ed ai servizi un'imposta generale sul consumo fino allo stadio del commercio al minuto. L'obiettivo è quello di garantire la neutralità fiscale negli scambi nel territorio comunitario attraverso un particolare meccanismo applicativo caratterizzato dalla detrazione dell'imposta assolta sulle operazioni realizzate nell'esercizio dell'attività economica. La Corte di giustizia ha più volte asserito che l'IVA è diretta a realizzare la neutralità concorrenziale, nel senso che all'interno di ciascun paese sulle merci dello stesso tipo deve gravare lo stesso carico fiscale, qualunque sia la lunghezza del circuito di produzione e di distribuzione (Corte di Giustizia 1.4.1982, C-89/81).

Quando una prestazione di servizi artistico-culturali può considerarsi imponibile in Italia?	Quando sono rese in Italia	Quando sono rese da un operatore IVA Italiano	A seconda della natura del servizio reso, quando le manifestazioni si svolgono in Italia o se il prestatore ha sede in Italia	A seconda della natura del servizio reso, quando le manifestazioni si svolgono in Italia o se il committente ha sede in Italia	La risposta corretta è la n. 3 La “territorialità” è uno dei presupposti essenziali ai fini IVA, posto che si considerano imponibili in Italia le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in Italia. La territorialità delle prestazioni di servizi è disciplinata da una regola di carattere generale all’interno della quale operano due criteri a seconda che il committente sia un soggetto passivo IVA o meno - l’operazione si considera resa (ed imponibile) in Italia se il committente è un soggetto passivo (B2B) indipendentemente dal luogo in cui viene eseguita, mentre se il committente è un soggetto privato (B2C), l’operazione rileva in Italia se il prestatore del servizio ha sede in Italia, indipendentemente dal luogo in cui viene eseguita - ed una serie di deroghe (disciplinate dagli articoli 7 ter e successivi) per specifiche categorie di servizi. I servizi culturali, artistici, scientifici, educativi, sportivi e simili sono disciplinati dall’articolo 7 <i>quinquies</i> che distingue fra servizi di accesso e servizi diversi. Ciò premesso, i servizi di accesso si considerano imponibili in Italia quando le manifestazioni si svolgono in Italia a prescindere che siano B2B o B2C, mentre i servizi diversi, se B2C si considerano imponibili in Italia se rese in Italia, mentre se B2B si considerano imponibili in Italia secondo la regola generale.
--	----------------------------	---	---	--	--

Quando una operazione può essere definita "acquisto intracomunitario"?	Quando viene posta in essere fra due contribuenti comunitari	Quando ha ad oggetto un bene di natura comunitaria	Quando viene posta in essere da due soggetti passivi comunitari	Quando viene posta in essere da due soggetti passivi comunitari e, in aggiunta, siano rispettati altri requisiti	La risposta corretta è la n. 4 Una cessione di beni in favore di un cessionario "soggetto IVA" configura una operazione di acquisto intracomunitario. Affinchè si possa parlare di acquisto intracomunitario è necessario che: 1) il cedente ed il cessionario siano entrambi qualificati come soggetti IVA nei rispettivi Stati di residenza; 2) l'operazione deve essere a titolo oneroso e deve comportare il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sul bene; 3) il bene deve partire da uno Stato membro e giungere in altro Stato membro. Appurata la natura di acquisto intra CEE, l'IVA verrà applicata mediante il meccanismo del "reverse charge".
Quando una operazione può essere considerata "esente" e quali sono i relativi adempimenti?	Sempre, in assenza di applicazione dell'imposta	Solo se tassativamente previsto dalla legge fermi restando i relativi adempimenti formali	Su richiesta del contribuente, fermi restando i relativi adempimenti formali	Ogni qual volta si proceda all'esportazione di un bene al di fuori del territorio nazionale	La risposta corretta è la n. 2 Le operazioni esenti sono quelle operazioni, tassativamente indicate dalla legge in funzione di specifiche finalità etico sociali, cui non è collegata la debenza dell'IVA, ma che richiedono, al pari delle operazioni imponibili e non imponibili, il rispetto degli obblighi formali di fatturazione, registrazione e liquidazione. In presenza di questa tipologia di operazioni è collegata una limitazione integrale all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti e, pertanto, per i soggetti IVA che pongono in essere solo ed esclusivamente operazioni esenti l'IVA, in deroga al criterio generale, non sarà neutrale

					rappresentando, al contrario, un costo che sarà "deducibile" dal reddito di impresa.
Il momento di effettuazione dell'operazione...	È uguale per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi e rileva ai soli fini dell'individuazione dell'aliquota	Rileva solo ai fini dell'individuazione dell'aliquota	Assume rilevanza differente a seconda che si tratti di cessioni di beni e/o prestazioni di servizi, rileva solo ai fini della corretta aliquota IVA, ma non anche ai fini degli ulteriori adempimenti formali	Assume rilevanza differente a seconda che si tratti di cessioni di beni e/o prestazioni di servizi, rileva sia ai fini della corretta aliquota IVA, che ai fini degli ulteriori adempimenti formali	La risposta corretta è la n. 4 Il momento di effettuazione dell'operazione viene individuato in maniera differente a seconda che si tratti di cessioni di beni o di prestazioni di servizi. Per le cessioni di beni, inoltre, occorre distinguere ulteriormente fra, cessioni di "beni immobili" per cui rileva il momento della stipula dell'atto di trasferimento e cessioni di "beni mobili" per i quali viene individuato nel momento della consegna o spedizione del bene o, se antecedente, nel momento del pagamento in tutto o in parte del corrispettivo. Per quanto attiene alle "prestazioni di servizi", il momento di effettuazione dell'operazione viene individuato nel momento in cui avviene il pagamento o, se anteriore, nel momento in cui viene emessa la fattura. La corretta individuazione del momento impositivo rileva sia ai fini della individuazione ed applicazione della corretta aliquota IVA, sia ai fini della decorrenza dei termini per la emissione e registrazione delle fatture, nonché dell'esercizio del diritto alla detrazione.

Le stabili posizioni di “credito IVA” degli operatori economici...	Sono comunque anomale, sempre indizio di omissioni e frodi	Possono avere alcune spiegazioni che le rendono del tutto normali	Sono normalissime, così come l’impresa perde, va a credito di IVA	Rappresentano eccezioni estremamente rare che nella pratica non si riscontrano quasi mai	La risposta corretta è la n. 2 Le posizioni stabili di “IVA credito IVA” da parte degli operatori economici non necessariamente devono essere considerate "anomale" e, conseguentemente, trattate alla stregua di situazioni che diano luogo ad omissioni e frodi. Nella pratica sono molto diffuse, soprattutto in settori economici caratterizzati dall'applicazione di differenti (e maggiori) aliquote sugli acquisti rispetto a quelle che vengono applicate sulle vendite. Alla luce di ciò, pertanto, possono avere origine assolutamente lecita. Un esempio tipico è rappresentato dalle società operanti nel settore della vendita di pani e prodotti della panetteria che, ai sensi del punto 15 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633 scontano l'IVA al 4% a fronte di acquisti per lo svolgimento dell'attività produttiva (beni strumentali, leasing, acquisti di beni, consulenze, ecc.) che, al contrario scontano l'aliquota ordinaria al 22%. In conseguenza di ciò la società si troverà fisiologicamente a credito e, al verificarsi di determinati presupposti, potrà chiedere anche il rimborso trimestrale, previa presentazione di una apposita dichiarazione periodica (Modello IVA TR). Si segnala, per completezza, che l'aliquota del 4% non può essere modificata, in quanto oggetto di deroga specifica al momento della emanazione della prima direttiva IVA.
--	--	---	---	--	---

L'IVA è commisurata a...	La qualità e quantità del bene acquistato	Il valore di mercato del bene acquistato	Il corrispettivo contrattuale del bene acquistato	Il costo storico del bene	La risposta corretta è la n. 3 La base imponibile è determinata dal corrispettivo pattuito per le cessioni di beni o prestazioni di servizi quando il corrispettivo è previsto in denaro, mentre nelle ipotesi in cui il corrispettivo sia stato previsto in natura occorre fare riferimento al c.d. “valore normale”, ovvero il corrispettivo che, in condizioni di libera concorrenza, l’acquirente dovrebbe riconoscere al proprio fornitore per ottenere beni o servizi analoghi. Alla base imponibile verrà poi applicata l’aliquota IVA corrispondente alla specifica cessione di beni o prestazione di servizi vigente al momento della effettuazione dell’operazione. È prevista una aliquota ordinaria (attualmente in misura pari al 22%) ed aliquote ridotte (al 4%, al 5% ed al 10%) previste per specifici settori di attività tassativamente elencati nella tabella A allegata al DPR 633, che contiene le diverse aliquote previste per le diverse voci merceologiche.
--------------------------	---	--	---	---------------------------	---

Il contribuente di diritto che nell'IVA effettua, nei confronti del contribuente di fatto, la rivalsa è...	Il cliente	Il fornitore	Il consumatore finale	Nessuno dei tre soggetti precedenti	La risposta corretta è la n. 2 L'IVA si fonda sui meccanismi della “detrazione”, ovvero il diritto a sottrarre l'IVA corrisposta a fronte degli acquisti ed importazioni dall'IVA addebitata in sede di fatturazione delle operazioni attive attraverso il meccanismo della c.d. “rivalsa”, ovvero l'obbligo di addebito dell'IVA sul soggetto passivo. Ai sensi dell'articolo 18 del DPR 633, il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni gratuite di beni (ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis) ed i beni destinati all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, nonché per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 3. È nullo ogni patto contrario. I meccanismi di detrazione e rivalsa consentono l'emersione dell'imposta solo sul “valore aggiunto” nella singola fase del processo
--	------------	--------------	-----------------------	-------------------------------------	--

					di trasferimento dei beni e servizi, garantendo la “neutralità” dell’IVA per gli operatori economici che graverà effettivamente solo sul consumatore finale.
Quale, tra le seguenti categorie di soggetti IVA, può trovarsi con maggiore facilità in una stabile posizione di credito d’imposta IVA?	Il soggetto che effettua prevalentemente operazioni esenti	Il soggetto che effettua prevalentemente operazioni non imponibili	Il soggetto che effettua prevalentemente operazioni imponibili	Il soggetto che effettua prevalentemente operazioni escluse	La risposta corretta è la n. 2 Le situazioni di credito IVA "fisiologico" traggono origine prevalentemente da situazioni di disallineamento delle aliquote relative agli acquisti rispetto alle aliquote applicate sulle operazioni attive. A maggior ragione, operatori economici che effettuano prevalentemente operazioni non imponibili (esportatori abituali) si troveranno in situazioni di credito derivanti da liquidazioni in cui, a fronte di imponibili pari o prossimi allo zero, verranno contrapposti acquisti imponibili con le diverse aliquote IVA. Al contrario, per i soggetti che effettuano prevalentemente operazioni esenti opera una limitazione al diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti, mentre le operazioni escluse non danno luogo ad alcuna detrazione IVA.

Le esportazioni sono "non imponibili" IVA...	Indipendentemente dal paese di destinazione	Solo se effettuate in paesi che tassano i consumi, per evitare una doppia imposizione	Solo se effettuate in paesi a fiscalità ordinaria, che non siano paradisi fiscali	Solo se poste in essere da parte degli "esportatori abituali"	La risposta corretta è la n. 1 Un'operazione di cessione di beni si considera "esportazione non imponibile" solamente se si verificano entrambe le seguenti due indispensabili condizioni: 1) I beni devono essere fuoriusciti dal territorio comunitario. Il passaggio della frontiera unionale deve essere provato in modo certo e diretto attraverso la documentazione doganale, o comunque proveniente da Enti e Autorità pubbliche del Paese estero di destinazione. 2) Deve verificarsi il trasferimento effettivo del diritto di proprietà (o altro diritto reale di godimento) concernente i beni esportati. Il trasferimento della proprietà non deve necessariamente avvenire anteriormente al trasporto della merce all'estero, ben potendo la stessa essere previamente inviata all'estero per essere lì successivamente ceduta secondo i preventivi accordi di vendita stipulati con il cliente estero. Il momento di effettuazione dell'operazione si ha quando la dichiarazione doganale viene accettata, indipendentemente dalla data di partenza della merce. Si distingue fra: A) esportazioni dirette - Consegna effettuata dal fornitore italiano al cessionario extracomunitario e B) esportazioni indirette - Consegna effettuata in Italia a un "esportatore abituale". Dal punto di vista degli adempimenti formali, per le cessioni qualificate come operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, DPR 633/1972, l'indicazione da
--	---	---	---	---	---

					inserire in fattura sarà: "operazione non imponibile ex art. 8 / 8-bis / 9 / 38-quater", mentre per le cessioni di beni in transito doganale in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta ex art. 7-bis, comma 1, DPR 633/1972, l'indicazione da inserire in fattura sarà: "operazione non soggetta, ex art. 7-bis, comma 1, DPR 633/1972".
Gli operatori IVA che esportano tenderanno, in proporzione alle esportazioni effettuate, a...	Essere a debito IVA	Essere a credito IVA	Essere in pareggio IVA	Presentare una dichiarazione IVA senza esporre alcun debito	La risposta corretta è la n. 2 Il principio del sistema comune dell'IVA consiste nell'applicare ai beni ed ai servizi un'imposta generale sul consumo fino allo stadio del commercio al minuto (Corte di giustizia CE 11-10-2007, n. C- 283/06 e n. C-312/06), finalizzata a garantire la neutralità fiscale negli scambi nel territorio comunitario attraverso un particolare meccanismo applicativo. La Corte di giustizia ha più volte asserito che l'IVA è diretta a realizzare la neutralità concorrenziale, nel senso che all'interno di ciascun paese sulle merci dello stesso tipo deve gravare lo stesso carico fiscale, qualunque sia la lunghezza del circuito di

					produzione e di distribuzione (Corte di Giustizia 1.4.1982, C-89/81).
Nell'imposta sul valore aggiunto...	La dichiarazione si può chiudere a credito perché le ritenute e gli acconti eccedono l'imposta	La dichiarazione si può chiudere in perdita	La dichiarazione si può chiudere a credito perché l'IVA sugli acquisti eccede quella sulle vendite	La dichiarazione non può mai chiudere a credito perché deve sempre evidenziare un debito	La risposta corretta è la n. 3 Il risultato della dichiarazione IVA di un contribuente dipende dalla differenza fra l'IVA assolta sugli acquisti e l'IVA relativa al volume di affari realizzato dal contribuente. In presenza di aliquota IVA sugli acquisti superiore a quelle applicate sulle operazioni attive, di prevalenza di operazioni non imponibili, l'IVA a credito tenderà ad eccedere l'IVA a debito. Ulteriore causa di IVA annuale a credito può essere individuata nei maggiori versamenti effettuati nel corso dell'anno rispetto ai debiti risultanti dalle liquidazioni periodiche. In conseguenza di ciò la dichiarazione IVA chiuderà con un credito che potrà essere portato in detrazione delle liquidazioni (mensili o trimestrali) dell'anno di imposta successivo, portato in compensazione (entro il limite di Euro 5.000,00 in assenza di visto di conformità o integralmente se la dichiarazione viene "vistata") o chiesto a rimborso.

L'effettuazione di una prestazione qualificata "occasionale" da un soggetto che non è operatore economico comporta...	Che non è dovuta l'IVA, ma sono dovute le imposte sui redditi	Nessuna differenza di regime, nel senso che sono dovute sia l'IVA, sia le imposte sui redditi	Che nessuna imposta è dovuta	La possibilità di avvalersi di un regime IVA agevolato	La risposta corretta è la n. 1 La collaborazione occasionale è una forma di lavoro autonomo con cui il prestatore d'opera si impegna a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente. Per assumere rilevanza ai fini IVA è tuttavia necessario che la prestazione del servizio sia posta in essere da un soggetto che svolge un'attività di arte o professione in modo abituale e professionale. Più in particolare, per esercizio di arti e professioni s'intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche, ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse. L'attività può dirsi abituale e professionale se c'è regolarità, sistematicità e ripetitività, una serie di atti economici tra loro coordinati e finalizzati al raggiungimento di uno scopo. Sono, pertanto, escluse da IVA, in quanto prive del presupposto soggettivo per il realizzo di un'operazione imponibile, tutte le operazioni occasionali, per tali intendendosi le attività poste in essere in modo accidentale e sporadico e senza che il soggetto abbia predisposto alcunché per effettuarle. Pertanto, un'operazione occasionale non necessita di particolari adempimenti da parte del
---	---	---	------------------------------	--	--

					soggetto esecutore, il quale non è tenuto ad aprire la partita IVA.
La detrazione dell'IVA sugli acquisti...	È sempre ammessa a prescindere dalla tipologia di operazioni poste in essere	È ammessa subordinatamente al rispetto di specifici requisiti di legge	Dipende dalla natura dei beni e servizi resi	Non è mai ammessa, specie se relativa all'acquisto di beni e servizi strumentali	La risposta corretta è la n. 2 La detrazione dell'IVA è ammessa a condizione che: - l'imposta sia regolarmente addebitata in fattura; - il bene o servizio acquistato sia inerente all'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione. Per alcune categorie di acquisti tassativamente individuati dalla legge è prevista una limitazione al diritto di detrazione, che può essere parziale o integrale. Fanno parte di questi beni soggetti a detraibilità limitata: i veicoli stradali a motore, i telefoni cellulari, gli acquisti di beni e bevande, i concorsi a premio. La detrazione può essere esercitata a far data dal momento in cui l'operazione si considera effettuata e subordinatamente alla registrazione della relativa fattura, ed entro e non oltre il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui

					l'operazione sia stata effettuata e sia stata ricevuta la relativa fattura.
Secondo quali criteri viene individuata la territorialità dei servizi immateriali e dei servizi digitali?	Per entrambe le categorie di servizi vale la regola per cui si considerano rese in Italia se il committente è stabilito in Italia	Per entrambe le categorie di servizi vale la regola per cui si considerano rese in Italia se il prestatore è stabilito in Italia	Entrambe le categorie di servizi si considerano rese in Italia se la prestazione è resa in Italia	Occorre distinguere fra prestazioni di "servizi immateriali" e "servizi digitali" e verificare, a seconda che si tratti di operazioni "B2B" o "B2C", la residenza o domicilio del prestatore e del committente	La risposta corretta è la n. 4 Le prestazioni di "servizi immateriali" comprendono le consulenze ed assistenza tecnico legali, le spese per prestazioni pubblicitarie, le attività di elaborazione e fornitura di dati, ecc. La territorialità di questa categoria di servizi rappresenta una deroga al "criterio generale" e trova la sua disciplina nell'articolo 7 septies ai sensi del quale, se si tratta di operazioni "B2C" si considerano imponibili in Italia se il committente è residente o domiciliato in UE e sono rese da prestatore che ha sede in Italia, indipendentemente dal luogo in cui le prestazioni sono eseguite, mentre se si tratta di "B2B" si applica la regola generale. In ogni caso, se il committente ha sede in un paese extra UE, l'operazione si considera "fuori campo IVA" per carenza del requisito territoriale. Anche le prestazioni di servizi digitali (commercio elettronico, ecc.) rappresentano una deroga alla regola generale e si considerano imponibili in Italia quando sono rese ad un committente (soggetto passivo o privato) stabilito in Italia,

					indipendentemente dalla sede del prestatore del servizio.
Gli enti non esercenti esclusivamente attività di impresa e non costituiti in forma societaria (associazioni, fondazioni, ecc.)...	Sono sempre e solo consumatori finali ai fini IVA e hanno solo redditi fondiari e di capitale	Possono anche avere attività collaterali di impresa, accessorie all'attività non commerciale, ancorché continuative nel tempo	Sono soggetti IVA per una finzione fiscale e conseguono sempre redditi di impresa	Sono soggetti IVA, ma pongono in essere solo ed esclusivamente operazioni esenti	La risposta corretta è la n. 2 In genere, associazioni, fondazioni ed enti no profit senza finalità di lucro, per il conseguimento della propria attività istituzionale possono porre in essere anche una attività che assume rilevanza ai fini IVA (ad esempio, l'attività di organizzazione di manifestazioni musicali, concerti, ecc.) che, sotto il profilo strettamente fiscale, viene considerata di natura "commerciale". La disciplina fiscale in materia di enti non commerciali prevede una distinzione che, pur non implicando modifiche alla effettiva natura dell'ente - che si caratterizza, in forza di disposizioni sia statutarie che codicistiche, per essere un ente non commerciale e, quindi, senza scopo di lucro - richiede una separata indicazione (anche di rappresentazione contabile) dell'attività istituzionale dall'attività commerciale, sia ai fini della determinazione dell'eventuale reddito fiscalmente imponibile, sia ai fini della detrazione

					dell'IVA ai sensi dell'articolo 19ter del D.P.R. 633/72. Il legislatore fiscale riconosce il privilegio di godere delle norme di favore previste per gli enti non commerciali ai soli organismi che mantengano in maniera non equivoca la natura di enti non commerciali. Laddove venisse meno tale requisito, anche per sopraggiunte circostanze, l'ente - pur mantenendo inalterata la propria qualifica ai fini civilistici - verrebbe assimilato, dal punto di vista fiscale, ad un "ente commerciale".
La nozione di esercente attività di impresa in ambito IVA è...	Uguale a quella prevista dal codice civile	Più ampia di quella prevista dal codice civile	Meno ampia di quella prevista dal codice civile	Stabilita in base agli usi e consuetudini	La risposta corretta è la n. 2 Uno dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa IVA è rappresentato dall'esercizio per professione abituale ancorchè non esclusiva delle attività commerciali o agricole di cui agli art. 2195 e 2135 c.c., anche se non organizzate in forma di impresa e dall'esercizio di attività organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nel 2195 c.c. La nozione usata dalla normativa IVA è più ampia sia di quella di "impresa" di diritto civile, sia di quella accolta nelle imposte dirette, in quanto include anche l'impresa agricola. Sono inoltre considerati effettuati nell'esercizio dell'impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a soci o associati e alcune attività, anche se esercitate da enti pubblici che non svolgono in via principale attività commerciale (cessioni di beni nuovi



					prodotti per la vendita, trasporto di persone, pubblicità).
--	--	--	--	--	---